

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA, ASSISTENZA TERRITORIALE, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 novembre 2022, n. 11447.

**Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27). Assegnazione sedi in seguito al terzo interpello.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27 recante "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", come modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e dall'art. 1, comma 163, della L. 4 agosto 2017, n. 124;

Visto l'art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto 2012, n. 135 che, formalizzando l'accordo raggiunto tra il tavolo tecnico interregionale della farmaceutica ed il Ministero della Salute, sancisce che quest'ultimo, a proprie spese, realizzi una Piattaforma tecnologica ed applicativa unica da mettere a disposizione sia delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui al soprarichiamato art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 sia dei candidati per la loro partecipazione al concorso;

Vista la L.R. 9 aprile 2015, n. 11, e ss. mm. ii. (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), con particolare riguardo alle disposizioni recate dal Capo IV - "Norme inerenti le farmacie";

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

• n. 1456 del 13 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 13 del 19 marzo 2013, con cui è stato emanato il Bando di concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria, ed in particolare i seguenti articoli del bando:

— l'art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;

— l'art. 11, che disciplina l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;

— l'art. 12, recante "cause di esclusione dalla graduatoria";

— l'art. 13, che ai fini dell'"accertamento dei requisiti" dispone che "in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";

• n. 11 del 3 gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 3 del 17 gennaio 2017, con cui è stata approvata la graduatoria unica definitiva del suddetto concorso pubblico straordinario, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 7482 del 21 luglio 2022, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 39 del 3 agosto 2022;

• n. 4010 del 24 aprile 2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 22 del 08 maggio 2018, con cui è stato disposto di procedere al primo interpello dei vincitori;

• n. 6445 del 20 giugno 2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 31 del 3 luglio 2018, con cui sono state assegnate le sedi farmaceutiche a seguito del primo interpello;

• n. 2480 del 23 marzo 2021, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 23 del 7 aprile 2021, con cui è stato disposto di procedere al secondo interpello;

• n. 5842 del 16 giugno 2021, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 40 del 30 giugno 2021, con cui sono state assegnate le sedi farmaceutiche a seguito del secondo interpello;

• n. 7608 del 26 luglio 2022, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 41 del 10 agosto 2022, con cui è stato disposto di procedere al terzo interpello;

Dato atto che nella succitata determinazione dirigenziale n. n. 7608 del 26 luglio 2022, affinché le opzioni dei singoli candidati in sede di interpello fossero rese pienamente consapevoli, è stata data evidenza delle sedi *sub iudice*, come risultanti in base a quanto comunicato dai singoli Comuni interessati, all'esito della ricognizione effettuata dal Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale Salute e welfare;

Dato atto, quindi, che gli assegnatari conseguiranno le sedi *sub iudice* in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall'esito dei giudizi pendenti e che pertanto, analogamente a come è stato fatto in altre Regioni, ognuna delle sedi *sub iudice* è assegnata al vincitore sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente;

Precisato che, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario:

— nel caso dei partecipanti in associazione, l'autorizzazione vinta viene rilasciata *unica pro indiviso*, e ad essa viene applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona "fisica" formata in modo plurimo, cioè in associazione, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò per tre anni;

— che l'obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell'autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per 3 anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella sede vinta;

Dato atto che:

— l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 3 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero, ai sensi dell'art. 112 del R.D. n. 1265/1934 e dell'art. 8 della legge 362/1991, come modificato dalla legge n. 124/2017;

— il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dalla ASL, ai sensi della richiamata legge regionale 11/2015, al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie;

— nei 180 giorni successivi alla notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dalla ASL l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e che, diversamente, decadranno dall'assegnazione;

— in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso - e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in associazione - decadono dall'assegnazione della sede data con il presente concorso;

Considerato che, al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza di cui al capoverso che precede da parte di tutti gli assegnatari, è opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni componente l'associazione di una dichiarazione di accettazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari;

Dato atto, inoltre, che:

— la procedura di scelta delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute, dalle ore 18:00 del 25 settembre 2022 alle ore 18:00 del 30 settembre 2022;

— le sedi disponibili per il terzo interpello sono state n. 25 e la procedura di interpello ha conseguentemente interessato le candidature collocate in posizione compresa tra la 71° e la 95° della graduatoria approvata con la succitata D.D. n. 11/2017, come parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 7482 del 21 luglio 2022;

— hanno correttamente partecipato all'interpello 11 candidati, mentre i restanti 14, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso;

— la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la medesima Piattaforma, dalle ore 18:00 del 6 ottobre 2022 alle ore 18:00 del 21 ottobre 2022 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;

— la procedura di accettazione ha interessato le 11 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase dell'interpello, di cui:

- n. 2, per mancata risposta/rifiuto, non hanno accettato la sede farmaceutica proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
- n. 9 hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web ministeriale, e pertanto si rende necessario procedere alla formale assegnazione agli stessi della sede farmaceutica accettata;

Ribadito che, ai sensi dell'art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura;

Dato atto che le sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento saranno successivamente assegnate secondo le previsioni di cui all'art. 11 lettera d) del bando di concorso, previa conferma della loro disponibilità da parte dei Comuni interessati;

Dato atto che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, la ASL competente dovrà comunicare alla Regione:

— l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni, fatte salve le oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate (art. 11 del bando);

— l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

Ritenuto, infine, opportuno sensibilizzare i Comuni affinché, a tutela dei vincitori, forniscano il necessario supporto nell'individuazione dei locali in cui ubicare le farmacie, con particolare riguardo alle sedi farmaceutiche di cui non è chiaramente specificata la delimitazione territoriale, al fine di consentirne l'apertura entro i termini previsti dal bando;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

#### IL DIRIGENTE

#### DETERMINA

1. di assegnare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, ai candidati vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al terzo interpello, **elencati nell'Allegato A** della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 13 del bando;

2. di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate **nell'allegato B**, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;

3. di dare atto che, con riferimento alle sedi farmaceutiche istituite con provvedimenti avverso i quali sono stati proposti ricorsi giurisdizionali, evidenziate nella determinazione dirigenziale n. 7608 del 26 luglio 2022, queste sono assegnate ai candidati che le hanno accettate, sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito dei relativi giudizi pendenti;

4. di evidenziare che, ai sensi dell'art. 6 del bando, in caso di partecipazione in forma associata, l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti gli altri componenti l'associazione medesima;

5. di informare i farmacisti assegnatari che hanno partecipato al concorso in forma associata che l'autorizzazione vinta viene rilasciata *unica pro indiviso* ed è, quindi, strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo *status* di titolare di farmacia;

6. di informare, inoltre, i farmacisti assegnatari che:

— l'art. 8 della legge n. 362/1991 (*Gestione societaria: incompatibilità*) stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile, tra l'altro, con la posizione di titolare di altra farmacia;

— l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, per la durata di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

— il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dalla ASL al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;

— ai fini della gestione associata di cui all'art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2012, dovrà essere costituita una società di persone optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. n. 362/91, come novellato dalla L. n. 124/2017, e che la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

7. di avvisare i farmacisti assegnatari che:

— in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso, e i co-assegnatari, decadono dalla assegnazione della sede data con il presente provvedimento;

— di dare atto che le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la decadenza dell'autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

8. di disporre che:

— i farmacisti assegnatari devono procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, fatte salve oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art. 11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub iudice*;

— il provvedimento di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, è disposto dalla ASL competente per territorio, ai sensi dell'art. 241 della L.R. n. 11/2015;

9. di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A tramite PEC (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata disponibilità di un indirizzo PEC valido, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

10. di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al modulo di cui **all'allegato C**, che dovrà essere trasmessa tramite PEC al Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria" della Regione Umbria ([direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)) e dovrà essere allegata, in copia, alla richiesta di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia da inviare alla ASL;

11. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati e alle ASL della regione;

12. di riepilogare **nell'Allegato D** della presente determinazione lo stato di assegnazione delle 25 sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello;

13. di dare atto che sono disponibili per il quarto interpello le sedi farmaceutiche non assegnate con il terzo interpello indicate nel suddetto Allegato D (previa conferma della loro disponibilità da parte dei Comuni interessati), quelle non aperte entro il termine dei 180 giorni (fatte salve le proroghe motivate) nonché le eventuali sedi farmaceutiche che entro la data di avvio del quarto interpello si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;

14. di ritenere il presente atto validamente notificato ai candidati esclusi dalla procedura concorsuale, indicati nell'allegato B, con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale istituzionale della Regione Umbria;

15. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel portale istituzionale della Regione Umbria.

Perugia, li 9 novembre 2022

*Il dirigente*  
PAOLA CASUCCI

Allegato A - ASSEGNATARI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL TERZO INTERPELLO										
Pos. Graduatoria	Pos. Interpe llo	Numero protocollo domanda	Cognome	Nome	Mod. Partecipazione	Provincia sede	Comune sede	n. sede	Descrizione sede	
74	4	000256 - 11-04-2013 - 100	BRUTTI TATICCHI DEI BARDI	MONIA FIORELLA GIULIANA	Referente associazione Associato Associato	Perugia	Foligno	15	Zona Budino/Maceratola/Fiamenga/Paciana	
76	6	000465 - 15-04-2013 - 100	LUCIANI BRAGANTI	TOMMASO ANGELA	Referente associazione Associato	Perugia	Perugia	48	Loc. Balanzano-Str. dei Loggi	
79	9	000643 - 16-04-2013 - 100	CASSETTI LEONORI CASSETTI ROMPIETTI	ALESSANDRO DANIELE EMANUELE CINZIA	Referente associazione Associato Associato Associato	Terni	Amelia	4	Frazione di Porchiano del Monte ovvero Loc. Montenero	
83	13	000725 - 17-04-2013 - 100	NERI	SIMONETTA NATALIA	Singola	Perugia	Castiglione del Lago	5	Castiglione del Lago Capoluogo	
84	14	000170 - 07-04-2013 - 100	BORRUTO CUTRUPI FERRARA	ANNA MARIA MARIA VITTORIA GIUSEPPINA	Referente associazione Associato Associato	Perugia	Perugia	49	Loc. Pian di Massiano	
86	16	000750 - 17-04-2013 - 100	PEVERINI ORLACCHIO COSTANTINI	MANOLA FILIBERTO GIUSEPPE	Referente associazione Associato Associato	Perugia	Foligno	14	Zona Borroni/Sterpete/Corvia/Scafali	
88	18	000165 - 07-04-2013 - 100	FAGOTTI MAZZOLI	MARCO ELEONORA	Referente associazione Associato	Perugia	Torgiano	2	Zona Pontenuovo-Formaci	
90	20	000609 - 16-04-2013 - 100	BORINO PETRICCIONE BORINO	CARMELA ROSA FRANCESCA ANTONIO	Referente associazione Associato Associato	Terni	Terni	32	Via Lessini - Area S.P. Marattana	
91	21	000663 - 16-04-2013 - 100	CAPITOLI REGNI	MARIA GIUSEPPA LUISA	Referente associazione Associato	Terni	Terni	31	Strada di Sabbione - Area Sabbione - Via Narni	

**Allegato B - CANDIDATURE ESCLUSE DAL CONCORSO PER MANCATA RISPOSTA ALL'INTERPELLO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACCETTAZIONE O PER ESPRESSO RIFIUTO DELLA SEDE PROPOSTA (sono indicati cognome e nome del referente dell'associazione)**

Pos. Graduatoria	Pos. Interpello	Numero di protocollo domanda	Cognome	Nome	Motivazione esclusione
71	1	000972 - 18-04-2013 - 100	BARTOCCINI	MARIA TERESA	Mancata preferenza
72	2	000374 - 13-04-2013 - 100	MONTANARO	GENNARO	Mancata preferenza
73	3	000053 - 26-03-2013 - 100	MAMMERO	ALBINA	Mancata preferenza
75	5	000040 - 25-03-2013 - 100	MASCHERI	PIETRO	Mancata preferenza
77	7	000672 - 17-04-2013 - 100	CIOCCI	ALESSANDRA	Mancata preferenza
78	8	000550 - 16-04-2013 - 100	COGOLLI	PIETRO	Mancata accettazione/rifiuto
80	10	000943 - 18-04-2013 - 100	SEPPORTA	MARIA VITTORIA	Mancata preferenza
81	11	000425 - 15-04-2013 - 100	MORELLI	ALESSANDRO	Mancata preferenza
82	12	000194 - 09-04-2013 - 100	GATTO	LETIZIA	Mancata preferenza
85	15	000368 - 13-04-2013 - 100	BENEDETTI	ANTONELLA	Mancata preferenza
87	17	000107 - 03-04-2013 - 100	MILANESE	LARA	Mancata preferenza
89	19	000888 - 18-04-2013 - 100	ANDRENACCI	ROBERTO	Mancata preferenza
92	22	000732 - 17-04-2013 - 100	VALERI	ROSALBA	Mancata preferenza
93	23	000386 - 14-04-2013 - 100	MARGHERITI	FEDERICA	Mancata preferenza
94	24	000467 - 15-04-2013 - 100	GIOVINAZZI	RAFFAELLA	Mancata preferenza
95	25	000594 - 16-04-2013 - 100	D'ANDREA	CECILIA	Sede rifiutata

## Allegato C: MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA

*Alla Regione Umbria*

*Direzione regionale Salute e Welfare*

*Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria"*

[direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**(da allegare in copia obbligatoriamente)**

Dichiaro di accettare l'assegnazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari.

Consapevole delle sanzioni penali previste dal **D.P.R. 445/2000** (articoli 46,47,75 e 76) **confermo che quanto ho dichiarato è vero.**

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_

**Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini delle procedure relative al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria.

**1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):**

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: [infogiunta@regione.umbria.it](mailto:infogiunta@regione.umbria.it); PEC: [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it); Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

**2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)**

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1).

**3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:**

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: assegnazione sede farmaceutica a seguito del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria.

**4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)**

Dati comuni

**5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)**

Il conferimento dei dati presenti nei campi è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento.

**6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)**

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria, valutazione di qualità e progetti europei

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da dal personale della ASL incaricato del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

**7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)**

I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento.

**8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)**

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

**9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)**

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: [dpo@regione.umbria.it](mailto:dpo@regione.umbria.it)*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

**10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)**

I dati raccolti non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.



<b>Allegato D - STATO ASSEGNAZIONE DELLE 25 SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL TERZO INTERPELLO</b>				
<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>N. sede farmaceutica</b>	<b>Descrizione della sede farmaceutica</b>	<b>Stato assegnazione (SI/NO)</b>
Perugia	Assisi	9	Frazione Capodacqua	NO
<b>Perugia</b>	<b>Castiglione del Lago</b>	<b>5</b>	<b>Castiglione del Lago Capoluogo</b>	<b>SI'</b>
Perugia	Città di Castello	11	Centro abitato di San Secondo	NO
Perugia	Città di Castello	12	Centro abitato di Lerchi	NO
Perugia	Corciano	5	Loc. Terrioli/Taverne lungo asse S.R. 75/bis	NO
Perugia	Corciano	6	Loc. Capanne lungo asse S.R. 220 Pievaiola	NO
Perugia	Deruta	3	Frazioni Casalina-Ripabianca con preferenza Casalina	NO
<b>Perugia</b>	<b>Foligno</b>	<b>14</b>	<b>Zona Borroni/Sterpete/Corvia/Scafali</b>	<b>SI'</b>
<b>Perugia</b>	<b>Foligno</b>	<b>15</b>	<b>Zona Budino/Maceratola/Fiamenga/Paciana</b>	<b>SI'</b>
Perugia	Marsciano	6	Frazione Papiano o Frazione Papiano Stazione	NO
Perugia	Perugia	43	Loc. Case Bruciate	NO
Perugia	Perugia	44	Loc. Antognolla	NO
Perugia	Perugia	46	Loc. Cenerente-Canneto	NO
<b>Perugia</b>	<b>Perugia</b>	<b>48</b>	<b>Loc. Balanzano-Str. dei Loggi</b>	<b>SI'</b>
<b>Perugia</b>	<b>Perugia</b>	<b>49</b>	<b>Loc. Pian di Massiano</b>	<b>SI'</b>
Perugia	San Giustino	3	Frazione Selci	NO
Perugia	Spello	3	Frazione Capitan Loreto	NO
Perugia	Spoletto	11	Frazione San Martino in Trignano	NO
<b>Perugia</b>	<b>Torgiano</b>	<b>2</b>	<b>Zona Pontenuovo-Fornaci</b>	<b>SI'</b>
Perugia	Trevi	3	Frazioni Cannaiola, San Lorenzo e Picciche	NO
Perugia	Umbertide	5	Zone fra Loc. Verna e Calzolaro	NO
<b>Terni</b>	<b>Amelia</b>	<b>4</b>	<b>Frazione di Porchiano del Monte ovvero Loc. Montenero</b>	<b>SI'</b>
Terni	Narni	6	Frazione Ponte San Lorenzo lungo Via Flaminia nei locali della ex scuola elementare, nelle sue vicinanze lungo strada di Fiaiola o Strada di San Faustino	NO
<b>Terni</b>	<b>Terni</b>	<b>31</b>	<b>Strada di Sabbione - Area Sabbione - Via Narni</b>	<b>SI'</b>
<b>Terni</b>	<b>Terni</b>	<b>32</b>	<b>Via Lessini - Area S.P. Marattana</b>	<b>SI'</b>